

ordinaria, quando occorra procedere alla estrazione totale delle materie indurite sia per la soppressione o per la riparazione del pozzo nero, sia per semplice misura igienica.

#### **Orario per lo spurgo dei pozzi neri.**

Art. 79. — Lo spurgo col metodo attualmente permesso, di cui al 1° capoverso dell'art. 78, può effettuarsi in tutto il territorio del Comune senza limitazione d'orario e data, salvo la facoltà al Sindaco di vietarlo in determinate località nelle ore nelle quali potrebbe dar luogo a disturbi o ad altri inconvenienti.

Lo spurgo col metodo di cui al comma *a*) dell'art. 78-*bis* ed il trasporto delle fogne mobili è permesso solo dalle ore 24 alle ore 10.

Lo spurgo col metodo di cui al comma *b*) dell'art. 78-*bis* è di regola vietato nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto ed è permesso solamente dalle ore 1 alle 5 degli altri mesi.

Entro la linea daziaria la circolazione dei truogoli carichi e vuoti per il detto servizio potrà effettuarsi soltanto dalle ore 24 alle ore 6.

Pei pozzi neri esistenti nelle case rurali questo metodo di spurgo è permesso dalle ore 24 alle ore 6.

Lo spurgo si dovrà eseguire con sollecitudine adoperando un numero di operai sufficiente al bisogno.

Terminato lo spurgo con uno qualsiasi dei metodi ammessi si laveranno con cura e con tutta sollecitudine il pavimento e le pareti eventualmente imbrattate e gli attrezzi adoperati che dovranno essere asportati insieme alle botti e ai truogoli.

#### **Vuotatura e disinfezione dei pozzi neri. - Licenza d'uso.**

Art. 80. — I pozzi neri messi fuori d'uso per qualunque motivo dovranno essere accuratamente vuotati e disinfettati.

I pozzi neri nuovi e quelli riparati non potranno essere adoperati senza previo permesso del Sindaco, che lo rilascerà dopo che, per eseguito collaudo per parte dell'Ufficio d'Igiene, venga constatata la corrispondenza del pozzo nero alle prescrizioni regolamentari. La domanda di collaudo dei pozzi neri dovrà essere rivolta all'Ufficio d'Igiene il quale si presterà entro 24 ore al sopraluogo.

#### **Cisterne e orinatoi.**

Art. 81. — Tutte le norme indicate per lo spurgo dei pozzi neri si intendono estese alla vuotatura delle cisterne per gli scoli domestici, ed alle pozzette dei pubblici e privati orinatoi.

#### **Materie fecali.**

Art. 82. — Le materie estratte dai pozzi neri o dalle fogne mobili non potranno utilizzarsi in luoghi distanti meno di 100 metri dall'aggregato urbano e non potranno versarsi su spazi pubblici, in canali e in qualsiasi corso o stagno d'acqua e su spazi privati se non per spandimento agricolo.

A giudizio del Sindaco, sentito il parere degli Uffici competenti, sarà permesso di versare tali materie in canali di fognatura o di irrigazione in seguito a licenza da provocarsi per ogni località. La licenza avrà la durata di un anno e stabilirà le norme per tali immissioni.

È vietato di adoperare materie fecali per la concimazione delle ortaglie.

#### **Collaudo del materiale per lo spurgo dei pozzi neri.**

Art. 83. — Tutto il materiale tanto per il trasporto di materie fequenti quanto per lo spurgo dei pozzi neri, dovrà essere tenuto sempre colla massima pulizia e sarà collaudato dall'Ufficio d'Igiene.

Per ottenere il collaudo di questo materiale si dovrà rivolgere domanda scritta al Sindaco coll'indicazione del nome e del domicilio del proprietario delle botti e dei carri cogli attrezzi e del loro numero.

Questo materiale dovrà essere presentato al collaudo nella località giorno ed ora che saranno di volta in volta indicati dall'Ufficio d'Igiene e dovrà soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) i recipienti dovranno essere in metallo; saranno tollerati in legno soltanto i truogoli per il trasporto delle materie estratte colle secchie;
- b) i recipienti dovranno essere impermeabili e non dovranno presentare disperdimenti nemmeno da valvole, aperture, ecc.;
- c) tanto i recipienti quanto i carri per il trasporto e gli attrezzi dovranno essere costruiti con solidità, verniciati e portare in modo ben visibile il nome del proprietario.

All'atto del collaudo, a ciascuna botte o truogolo collaudato verrà applicato un contrassegno fisso e visibile, che costituirà la prova dell'avvenuto collaudo.

Il collaudo è valido per 2 anni; per ciò si procederà dall'Ufficio d'Igiene ad eseguire il collaudo generale delle botti, truogoli, carri e attrezzi ad ogni biennio. Per le botti e carri da mettersi in esercizio durante il biennio il collaudo sarà valido solamente fino allo scadere del biennio in corso.

#### **Licenze per gli spurghi.**

Art. 84. — Gli assuntori degli spurghi e del trasporto delle fogne mobili dovranno ottenere regolare licenza da provocarsi mediante domanda scritta al Sindaco colle indicazioni seguenti:

- a) cognome, nome e domicilio dell'assuntore;
- b) località del deposito delle materie nere;
- c) località delle stalle, del magazzino, degli attrezzi e dello stabilimento per la rarefazione dell'aria nelle botti;
- d) metodo per la rarefazione sopradetta;
- e) quantità delle botti, dei carri e degli attrezzi di proprietà dell'assuntore e loro numero progressivo assegnato all'atto del collaudo.

In seguito a tale domanda l'Ufficio d'Igiene provvederà ad una ispezione al deposito delle materie nere, alle stalle, magazzino degli attrezzi ed allo stabilimento della rarefazione dell'aria nelle botti per constatarne la regolarità, quando questi fossero nel territorio del Comune di Milano.

Dopo il voto favorevole dell'Ufficio d'Igiene, verrà rilasciata la chiesta licenza, la quale sarà personale, non cedibile e valida per 3 anni, trascorsi i quali dovrà rinnovarsi colle modalità sopraindicate.

#### **Licenze per lo spurgo con secchie o truogoli.**

Art. 84-bis. — Per lo spurgo mediante il metodo indicato all'articolo 78-bis comma *b*) oltre alla licenza di cui all'art. 84, l'assuntore dello spurgo dovrà per ogni singolo caso ottenere permesso speciale da provocarsi mediante domanda al Sindaco, firmata dall'assuntore stesso. Tale domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a*) cognome, nome e domicilio dell'assuntore;
- b*) cognome e nome del proprietario, via, numero della casa in cui si trova il pozzo nero da spurgare;
- c*) scopo per il quale si richiede lo spurgo, cioè se per riparazione o soppressione o per semplice estrazione di materie indurite.

Nel caso lo spurgo fosse richiesto per la riparazione o per la soppressione del pozzo nero, la domanda dovrà essere firmata anche dall'Ingegnere o Capomastro incaricato dell'esecuzione dei lavori, il quale sarà responsabile della buona loro riuscita e degli eventuali infortuni sul lavoro dei suoi operai.

Riconosciuta regolare la domanda e sentito il parere degli Uffici competenti, il Sindaco rilascerà la chiesta licenza. Tale licenza verrà rilasciata al nome dell'assuntore dello spurgo e dell'esecutore dei lavori, e chi eseguisce lo spurgo dovrà esserne munito tanto durante l'operazione dello spurgo quanto durante la circolazione dei truogoli entro la cinta daziaria.

Dopo eseguito lo spurgo se i truogoli dovranno, per lo scarico delle materie, uscire dalla cinta daziaria, le dette licenze saranno consegnate agli agenti daziari, che poi le presenteranno all'Ufficio d'Igiene. Se invece i truogoli resteranno nel circuito daziario le licenze stesse dovranno essere portate a cura dell'assuntore all'Ufficio d'Igiene nel giorno seguente a quello dello spurgo effettuato.

### **CAPO XI. — ABITAZIONI COLLETTIVE, ESERCIZI E STABILIMENTI PUBBLICI (TEATRI, SCUOLE, LOCANDE, BAGNI, ecc.)**

#### **Convitti, Ospizi, Alberghi, ecc.**

Art. 85. — I convitti, gli ospizi, le caserme, i conventi ed in genere tutti gli edifici destinati alla convivenza continua di molte persone, dovranno soddisfare a tutte le condizioni richieste dal presente Regolamento per le case adibite ad abitazione, e dovranno avere locali appositi per dormitori, per infermerie, per camere d'isolamento, per bagni e per la preparazione e cucinatura delle vivande proporzionatamente al numero dei conviventi.

I dormitori dovranno avere la cubatura in ragione di almeno mc. 25 per letto per ciascun adulto e mc. 20 per ciascun ragazzo e nel calcolo della cubatura al fattore *altezza* del locale non si darà mai un valore superiore ai m. 4,50 anche se la sua misura reale superi questo limite; dovranno essere ben ventilati, avere le pareti ed il soffitto senza tappezzerie ed avere arrotondati gli angoli fra le pareti e quelli fra il pavimento, il soffitto e le pareti.

Negli alberghi e locande il volume d'aria assegnato a ciascun letto non sarà minore di mc. 20 e la distanza fra i letti non minore di metri 1.

Di regola le pareti delle camere di alloggio negli alberghi e nelle locande dovranno essere verniciate o tinteggiate a calce, non tappezzate; così pure il soffitto. Le finestre non dovranno avere grandi tendaggi, ma sole semplici tendine applicate sui vetri.

I locali ad uso infermerie e quelli per camere d'isolamento per gli ammalati contagiosi dovranno avere il pavimento liscio, di materiale impermeabile e lavabile, le pareti ricoperte di vernice a smalto o di piastrelle di maiolica bianca, per l'altezza di m. 2 dal pavimento e tinteggiate a calce nella restante parte, gli angoli e spigoli arrotondati.

I camerini da bagno dovranno soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 95.

Le cucine ed annessi dovranno soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 86.

È fatto obbligo a chiunque tenga sputacchiere, in locali frequentati dal pubblico, di provvedere alla loro periodica pulizia e sostituzione del materiale assorbente o disinfettante che esse contengono.

La pulizia delle sputacchiere non può essere fatta in lavatoi, bacini di raccolta o recipienti di uso promiscuo, ed i materiali raccolti nelle sputacchiere non possono essere versati negli immondezzei né alla superficie dei cortili, dei giardini o di altri spazi destinati a passaggio od a soggiorno (1).

#### **Cucine e locali annessi delle abitazioni collettive, esercizi e stabilimenti pubblici.**

Art. 86. — Negli esercizi pubblici e nelle abitazioni collettive tutti i locali adibiti a preparazione, cucinatura, conservazione, consumo e vendita di generi alimentari dovranno essere bene illuminati e ventilati, tenuti colla massima pulizia e non in comunicazione diretta con latrine, camere da letto od altri ambienti o spazi che con esalazioni, polvere od altro possono influire sulle condizioni igieniche degli ambienti stessi e delle sostanze alimentari che vi si trovano e debbono essere dichiarati idonei nei riguardi igienici, a giudizio del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, allo scopo sopraindicato.

Tutte le persone addettevi dovranno essere immuni da malattie veneree e sifilitiche in fase contagiosa, da malattie contagiose, della pelle e da tubercolosi, dovranno indossare giubba e sopravveste e grembiale di tela bianca da tenere sempre colla massima pulizia.

(1) Comma aggiunto con deliberazione podestarile 4 marzo 1932 approvata dalla G. P. A. in seduta 8 giugno 1932, att. 14828.

I locali di cui sopra dovranno avere:

a) le pareti rivestite di piastrelle di maiolica o di lastre di marmo o verniciate a smalto in tinta chiara per un'altezza di almeno m. 2 dal pavimento, nella restante parte e nei soffitti un rivestimento come sopra o l'imbiancatura a calce;

b) i pavimenti a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura domestica mediante sifone intercettatore;

c) un rubinetto d'acqua in pressione con sottostante vasca in pietra o metallo o cemento per la raccolta dell'acqua di rifiuto, con la bocca di scarico raccordata alla fognatura domestica mediante sifone intercettatore;

d) qualora posti in piano sotterraneo, oltre soddisfare alle disposizioni dell'art. 61, nessuna finestra o spiraglio orizzontale nel marciapiede o pavimento di strade, cortili, locali immediatamente soprastanti.

Le latrine ed i locali per gli orinatoi annessi ai locali in parola, dovranno avere antilatrina direttamente arieggiata dall'esterno mediante finestra della superficie almeno uguale a quella prescritta per latrine e nell'antilatrina sarà collocato un rubinetto alimentato da acqua in pressione con sottoposto lavabo fornito di sapone e asciugamano.

#### Scuole. (1)

Art. 87. — Le scuole pubbliche e private devono soddisfare a tutte le condizioni stabilite per le case di abitazione.

Nelle aule scolastiche, comprese quelle degli asili infantili:

a) la superficie del pavimento deve essere di almeno 1 metro quadrato e la cubatura non minore di 5 mc. per ogni scolaro;

b) l'altezza non deve essere inferiore a m. 4;

c) la lunghezza non deve eccedere i m. 10, eccetto per le aule di disegno, laboratorio e simili; e la lunghezza dei lati normali alle finestre non deve superare i m. 7.

d) le pareti devono preferibilmente essere di color grigio, senza tappezzerie e ad angoli arrotondati, rivestite fino a m. 2 dal suolo con materiale di facile ripulitura. Dove siavi pericolo d'umidità, le pareti saranno rivestite di tavolato o di materiale idrofugo fino a conveniente altezza dal pavimento in modo da impedire lo sviluppo dell'umidità stessa nei locali;

e) il pavimento deve essere d'asfalto, di lava metallica, di cemento, di legno o di altro materiale che non dia facilmente polvere;

f) le aule situate a piano terreno devono essere cantinate ed avere il pavimento sopraelevato dal suolo circostante;

g) la superficie complessiva delle finestre deve equivalere almeno

(1) Per la costruzione e l'adattamento degli edifici scolastici destinati alle scuole elementari e preelementari vedasi il R. D. 27-5-1940 n. 875; per le scuole secondarie il D. M. 4 maggio 1925. I due decreti sono pubblicati nel fascicolo n. 733 della Collezione legale Pirola.

a un sesto di quella del pavimento, da misurarsi a finestra chiusa. Per la aule poste al piano terreno, quando di fronte, a distanza minore di 16 metri, esistano edifici dell'altezza superiore ai 16 metri, il rapporto fra le superficie illuminante e il pavimento non deve essere inferiore a un quarto.

L'illuminazione artificiale per gli usi serali delle scuole deve essere fatta con criteri analoghi a quanto stabilito all'art. 98, comma *d*.

#### **Latrine delle scuole.**

Art. 88. — Il locale dove si trovano una o più latrine in vari stanzini dovrà essere preceduto da un altro con esso comunicante con una sola porta munita di bussola a chiusura automatica. In tale antilatrina dovrà disporsi un lavabo con uno o più rubinetti per la necessaria pulizia degli alunni.

Tanto pei maschi che per le femmine vi dovranno essere tante latrine almeno quanto sono le aule e al minimo una ogni 40 alunni.

Nel riparto delle latrine per i maschi si costruiranno anche gli orinatoi.

Le scuole frequentate da maschi e femmine dovranno avere latrine distanti e separate per i maschi e per le femmine.

Dalle aule scolastiche non si dovrà mai accedere direttamente nell'antilatrina.

Le finestre delle latrine dovranno aprirsi verso spazi di dimensioni non inferiori a quelle regolamentari dei cortili o verso strada, avere la superficie di almeno mq. 0,50 per ogni stanzino di latrina ed avere il davanzale alto almeno m. 1,60 dal pavimento. Le finestre, delle antilatrine dovranno avere la superficie di almeno mq. 2 e il davanzale alto almeno metri 1,60.

Gli stanzini delle latrine dovranno avere tutti gli angoli e spigoli arrotondati. In un gruppo di latrine, intramezzi tutti, coi quali sono ottenuti i vari stanzini, non dovranno avere una altezza superiore ai m. 2,20; non dovranno mai raggiungere il soffitto del locale, ma essere almeno metri 0,70 da esso distanti col ciglio superiore.

Per le scuole elementari, secondarie e superiori i vasi delle latrine saranno foggiate in modo da permetterne l'uso nella posizione accosciata, da raccogliere le urine e da essere completamente lavati su tutta la loro superficie da ogni cacciata d'acqua.

Le latrine per gli asili infantili dovranno avere il sedile di maiolica, alto da m. 0,15 a m. 0,20 con orificio ovale di m. 0,15 per m. 0,20, ed essere divise l'una dall'altra da semplici tramezzi lunghi m. 1,20, alti m. 1,50 senza chiusura anteriore.

Le scuole per l'istruzione primaria e gli asili infantili dovranno avere anche locali per bagni, docce, in misura sufficiente in ragione del numero degli scolari.

#### **Ventilazione e riscaldamento delle aule.**

Art. 89. — Nelle aule delle scuole pubbliche e private la ventilazione deve essere sufficiente anche ad ambiente chiuso.

Il riscaldamento delle scuole, quando non sia a sistema centrale, deve essere attuato con stufe impiantate a regola d'arte, e deve essere

fatto in modo da introdurre nelle classi aria presa dal di fuori, provvedendo in pari tempo al ricambio dell'aria.

La temperatura delle aule, nella stagione fredda, deve essere non inferiore a 12° C e non superiore a 15° C.

Pel riscaldamento delle aule devono essere esclusi tutti quegli apparecchi nei quali l'aria dell'ambiente possa trovarsi a contatto con pareti metalliche roventi e possa essere inquinata da prodotti della combustione.

Gli apparecchi di riscaldamento devono essere controllati in principio d'ogni anno scolastico, specialmente sotto il riguardo della impermeabilità dei condotti dei prodotti della combustione.

#### **Denuncia di apertura di scuole, convitti, ecc.**

Art. 90. — Non si possono aprire scuole, convitti, asili, educandati od altri locali destinati alla convivenza anche temporanea di molte persone, senza darne avviso, almeno 15 giorni prima, al Sindaco il quale ne permetterà l'apertura dopo di aver fatto accertare dall'Ufficiale sanitario che furono adempite tutte le condizioni volute dal presente Regolamento, salvo per le scuole anche l'osservanza dell'art. 93 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901.

#### **Denuncia di apertura di alberghi, dormitori, ecc.**

Art. 91. — Indipendentemente dalle prescrizioni della legge di Pubblica sicurezza vigenti al riguardo, chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, di dormitori, di affittaletti, di case di meretricio e simili, deve chiederne il permesso al Sindaco, il quale lo concederà soltanto dopo di aver fatto accertare dall'Ufficiale Sanitario la salubrità dei locali, la loro sufficiente ampiezza in rapporto al numero delle persone da alloggiare, l'esistenza delle altre condizioni volute dal presente regolamento.

#### **Case di meretricio.**

Art. 92. — Le case di meretricio dovranno avere un cortile proprio verso cui si aprano le camere delle prostitute; dovranno avere una stanza di visita medica, almeno un camerino con vasca da bagno con acqua calda e fredda, di conformità all'art. 95 del presente regolamento, per il bagno ad immersione delle prostitute, e in ciascuna camera una bacinella con acqua corrente.

#### **Teatri e simili.**

Art. 93. — I teatri e gli altri luoghi, anche già esistenti, destinati a pubblici spettacoli o divertimenti o a riunioni numerose, devono essere ben aereati, se occorre anche con apparecchi di ventilazione, e provvisti proporzionatamente alla loro ampiezza, di un numero sufficiente di porte d'entrata ed uscita, aprentesi dall'interno verso l'esterno. (*Vedi Reg. Edilizio, art. 62, 73, 77 nonchè Regolamento di vigilanza sui teatri per la provincia di Milano.*)

Siffatti luoghi e in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone (caffè, birrerie, osterie, ecc.), saranno anche provvisti

di orinatoi e di latrine in quantità sufficiente, poste in luogo appartato e ubicate in modo da avere aria e luce diretta a sufficienza; saranno provvisti di lavabi per uso del pubblico.

Anche i teatri e gli altri luoghi destinati a pubblico spettacolo devono essere provvisti di acqua potabile per il personale di servizio ed eventualmente per i bisogni del pubblico a norma delle prescrizioni di che al Capo XVII del Presente Regolamento.

#### **Aereazione di convitti, ospizi, ecc. già esistenti.**

Art. 94. — Pei convitti, ospizi, e gli altri locali indicati nell'articolo 85, già esistenti all'attuazione del presente Regolamento, si dovrà provvedere alla loro sufficiente ventilazione e non vi si potrà tenere un numero di persone che fosse, a giudizio del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, sproporzionato alle condizioni di capacità e di aereazione degli ambienti.

Nelle scuole, nelle case a uso alberghi o dormitori, già esistenti all'attuazione del presente Regolamento, il numero degli scolari e delle persone che agli effetti dell'uso, vi sarà permesso verrà determinato in ragione della cubatura dei locali rispettivi, seguendo all'uopo i criteri indicati all'articolo 85, e nella lettera c) dell'art. 87.

Per dette scuole sarà inoltre applicabile il disposto dell'art. 89.

#### **Bagni.**

Art. 95. — Gli stabilimenti balneari e idroterapici, oltre alle norme che potranno essere imposte dalla competente Autorità, a termini dell'articolo 39, devono:

a) nella loro costruzione, rispondere alle esigenze dell'edilizia ed abitabilità, a norma delle disposizioni del presente Regolamento;

b) far uso di acqua riconosciuta salubre dall'Ufficio d'Igiene ed essere provvisti di acqua potabile per il personale di servizio e per gli eventuali bisogni dei frequentatori secondo le disposizioni dell'art. 98, lett. e) del presente Regolamento;

c) avere i camerini con vasche da bagno ben ventilati ed illuminati, della superficie di almeno 7 mq. e della cubatura di 18 mc. almeno, col pavimento di materiale impermeabile e liscio, le pareti intonacate con rivestimento impermeabile e liscio per l'altezza di 2 metri almeno; con angoli e spigoli arrotondati.

È proibito l'uso delle vasche di legno o di altro materiale assorbente.

#### **Disinfezione negli stabilimenti balneari.**

Art. 95-bis. — È obbligatoria negli stabilimenti balneari ed idroterapici la disinfezione delle biancherie e delle coperte di lana usate nei bagni. È pure obbligatoria un'accurata pulizia della vasca, prima del bagno, con mezzi ben detersivi.